

Numero 04674/2013 e data 27/11/2013



REPUBBLICA ITALIANA

Consiglio di Stato

Sezione Seconda

Adunanza di Sezione del 16 ottobre 2013

NUMERO AFFARE 01041/2013

OGGETTO:

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Comune di **Marano Vicentino**, nella persona del sindaco pro tempore, per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto della provincia di Vicenza n. 62 del 20 aprile 2012, con cui è stato autorizzato l'esercizio della discarica per inerti, integrando i codici CER.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota prot. n. 22807 del 22 marzo 2013, con la quale il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, Direzione generale per la tutela del territorio e delle risorse idriche, ha chiesto al Consiglio di Stato il previsto parere sul ricorso sopraindicato;

visto il ricorso straordinario, proposto con atto notificato il 8 agosto 2012;

esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Carlo Mosca.

Premesso:

Il Comune di **Marano Vicentino** ha proposto ricorso straordinario per l'annullamento, previa sospensiva, del decreto della provincia di Vicenza n. 62 del 20 aprile 2012, con cui veniva autorizzato l'esercizio della discarica per inerti di **Marano**, integrando i codici CER.

In effetti, la discarica era stata già in precedenza autorizzata con decreto n. 509 del 19 febbraio 1987 come discarica di prima categoria, ma il provvedimento era stato annullato a seguito di ricorso al TAR da parte dello stesso Comune, con sentenza n. 780/1988, confermata dal Consiglio di Stato con decisione n. 1347/98.

Con successivo decreto n. 3070 del 16 marzo 1994, la Provincia autorizzava una discarica di rifiuti inerti di seconda categoria, rimuovendo la stessa autorizzazione con successivo decreto n. 727/1999. La stessa Provincia, poi, su richiesta della ditta proprietaria EGI Zanotto, rilasciava una nuova autorizzazione con decreto n. 2455 del 22 settembre 2003, con cui veniva prorogata la scadenza al 30 settembre 2008, ma veniva pure prescritta l'approvazione del piano di

adeguamento della discarica, come previsto dal d.lgs. n. 36/2003.

Approvato il progetto del citato piano, la Provincia, con decreto n. 110 del 30 settembre 2008, rilasciava una nuova autorizzazione con prescrizioni per l'esercizio della discarica per la tipologia di rifiuti individuati nell'allegato 1 al medesimo provvedimento, autorizzazione che veniva volturata alla ditta Servizi s.r.l. con decreto provinciale n. 189/2009.

Con il decreto impugnato, infine, la Provincia di Vicenza autorizzava 10 nuovi codici CER, integrando i precedenti. Tra questi figuravano codici espressamente esclusi dalle precedenti autorizzazioni e ciò, secondo il Comune ricorrente, avveniva senza effettuare la valutazione di impatto ambientale, né verificare il rischio ambientale per inquinamenti eventuali della falda acquifera sottostante la cava e senza acquisire il parere della Commissione tecnica provinciale e quello dei Comuni nel cui territorio insiste la discarica.

Il Comune ricorrente ha lamentato, con la prima censura, la violazione dell'articolo 15 della legge regionale Veneto n. 33/85 e degli articoli 26 e seguenti della legge regionale n. 3/2000 con violazione dei principi di leale collaborazione, trasparenza e del contrarius actus, in relazione alla mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di rilascio della nuova autorizzazione e di omessa acquisizione del parere della Commissione tecnica provinciale. Ha, altresì, lamentato l'eccesso di potere per sviamento, difetto di

istruttoria e di motivazione, contraddittorietà e perplessità dell'azione amministrativa.

Con la successiva censura, il Comune ha quindi espresso doglianze per la violazione degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241/90, degli articoli 9 e 178 del decreto legislativo n. 152/2006, nonché dei principi di imparzialità e di partecipazione al procedimento, nonché per eccesso di potere sotto i profili dello sviamento e della carenza di istruttoria.

Con la terza censura, il ricorrente Comune ha poi lamentato la mancata effettuazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e della verifica di assoggettabilità, dal momento che tra le varianti sostanziali che richiedono una nuova VIA vanno ricomprese anche quelle che comportano una modifica dei materiali da conferire negli impianti, non risultanti conformi a quanto in precedenza autorizzato.

Con la quarta censura, il ricorrente ha lamentato la violazione della direttiva comunitaria n. 85/337/LEF, dell'articolo 3 ter del d.lgs. n. 152/2006 e dei principi di prevenzione e precauzione, nonché l'eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Ciò per la non adeguata considerazione degli effetti sull'ambiente e sulla salute dei cittadini.

Con la quinta censura, il Comune ha ancora lamentato l'eccesso di potere per carenza di motivazione e contrasto con pregressi provvedimenti dell'Amministrazione provinciale che avevano subordinato alla VIA la modifica dei rifiuti conferibili.

Con la sesta censura è stata espressa doglianza per il contrasto con la pianificazione regionale e provinciale e con la successiva doglianza è stata dedotta l'assenza di una deliberazione del Consiglio provinciale, previa acquisizione del parere dell'ARPAN.

Con l'ultima censura, infine, il Comune ha lamentato l'incompetenza della Provincia ad emanare l'atto impugnato, essendo la competenza a rilasciare la specifica autorizzazione attestata in capo allo sportello unico per le imprese.

La Provincia e la società controinteressata hanno respinto ogni deduzione, evidenziando che l'atto impugnato costituisce un aggiornamento della precedente autorizzazione e non una nuova autorizzazione, il che rende prive di fondamento le diverse doglianze formulate. E' stata anche eccepita l'irricevibilità del gravame per tardività, non essendo stati impugnati il decreto n. 2456 del 22 settembre 2003 e il decreto n. 110 del 30 settembre 2008, nonché, altresì, l'inammissibilità del ricorso, laddove le censure riguardano la riproposizione delle decisioni assunte con i citati decreti e che da essi conseguono.

Il Ministero referente ha ritenuto, dal canto suo, fondate molte delle censure eccepite, pronunciandosi comunque per l'ammissibilità del ricorso.

Considerato:

Il gravame, in effetti, risulta ammissibile ed è fondato.

Il provvedimento impugnato, anzitutto, è, ad avviso del Collegio, autonomo rispetto ai precedenti decreti di autorizzazione e non può essere considerato, pertanto, come meramente confermativo del contenuto dei decreti del 22 settembre 2003 e del 30 settembre 2008.

L'impugnato decreto di autorizzazione n. 62 del 20 aprile 2012 riguarda, infatti, l'integrazione di nuovi codici CER esclusi dalle precedenti autorizzazioni, codici a rischio e, in quanto tali, autorizzabili solo previa valutazione dell'impatto ambientale.

Il decreto impugnato possiede, quindi, autonomamente, una sua lesività rispetto agli interessi rappresentati dal Comune di **Marano Vicentino**, cui corrisponde l'interesse a ricorrere che è attuale e sussistente.

In merito alle censure sollevate, la prima è fondata poiché la nuova autorizzazione è stata rilasciata senza effettuare di nuovo la procedura di VIA, né acquisire il parere della Commissione tecnica provinciale per l'ambiente alla quale sono chiamati a partecipare i Comuni interessati, né ancora informare la ARPAV. La Provincia non ha così posto in essere un procedimento analogo a quello, a suo tempo seguito, per l'adozione dell'atto iniziale, né ha motivato circa le ragioni per cui si è discostata dalla procedura seguita precedentemente.

La mancata comunicazione ai Comuni interessati sul cui territorio insiste la discarica in questione ha impedito, inoltre, a questi ultimi di rappresentare adeguatamente la

criticità dei terreni e della falda idrica, comunque compromettendo il necessario contraddittorio.

Analogamente, la terza e la quarta censura sono fondate, dal momento che la mancata effettuazione della VIA e della verifica di assoggettabilità per assenza di ogni valutazione da parte della Provincia sugli effetti derivanti del conferimento di nuovi materiali, viene a configurarsi come violazione sia delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 152/2006, sia della direttiva comunitaria n. 85/337/CEE.

La fondatezza delle suddette censure assorbe l'esame delle successive.

P.Q.M.

esprime il parere che il ricorso debba essere accolto, assorbita anche l'istanza cautelare.

L'ESTENSORE
Carlo Mosca

IL PRESIDENTE F/F
Gerardo Mastrandrea

IL SEGRETARIO
Cristina Manuppelli